



Delibera della Giunta Regionale n. 293 del 12/06/2012

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012 N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE E DEL LIBERO FORO - PRAT. N. CA 8/COS/2012/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che nella G.U. n. 113 del 16.5.2012 è stato pubblicato il D.L. 15.5.2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

b. che il comma 4 dell’art. 3, concernente “disposizioni transitorie e finali”, dispone:

4. *“Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto”;*

c. che con delibera n. 241 del 21 maggio 2012 la Giunta Regionale della Campania - considerato che la suindicata disposizione recata dal comma 4 dell’art. 3, del D.L. 15.5.2012, n. 59 nella parte in cui prevede il pagamento diretto a cura del competente Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico, della somma dovuta alla società proprietaria, allorquando la Regione aveva già concretamente adottato gli atti all’uopo occorrenti e posto in essere, tempestivi concludenti comportamenti idonei a pervenire sollecitamente al pagamento, risulta non sorretto da giustificate motivazioni e, pertanto, invasivo della sfera di autonoma attribuzione di questo Ente - ha revocato il punto 5 del deliberato della DGR n. 240 del 15.5.2012, precisando che la regione Campania non intende rinunciare ai ricorsi ivi previsti, proposti avverso il dPCM 16.2.2012, nella parte in cui quest’ultimo, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 15.5.2012, n. 59, debba interpretarsi nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dallo stesso a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, relativo al programma attuativo regionale della regione Campania, mediante trasferimento della somma di € 355.550.240,84 alla società creditrice, già proprietaria dell’impianto, debba operarsi una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania;

CONSIDERATO

a. che l’inserimento nel D.L. n. 59 del 15.5.2012 della suindicata disposizione recata dal comma 4 dell’art. 3, nella parte in cui prevede il pagamento diretto a cura del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, della somma dovuta alla società proprietaria, allorquando la Regione aveva già concretamente adottato gli atti all’uopo occorrenti e posto in essere, tempestivi concludenti

comportamenti idonei a pervenire sollecitamente al pagamento, risulta non sorretto, quindi, da giustificate motivazioni e, pertanto, invasivo della sfera di autonoma attribuzione di questo Ente;

b. che la disposizione di legge in commento, nel disporre che il pagamento della citata somma comporta la corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disattende il legittimo affidamento della Regione, fondato anche sulle modifiche testuali approvate al comma 11 del D.L. n. 16 del 2012 in sede di definitiva conversione, nonché le condizioni sempre reiterate nella corrispondenza e nelle interlocuzioni intercorse, che la somma destinata all'acquisto del complesso immobiliare e dell'impianto, come determinata per legge e sottratta, quindi, all'autonoma valutazione dell'Ente acquirente, non avrebbe gravato sui predetti limiti di spesa, la cui ulteriore riduzione, per effetto della disposizione *de qua*, comporta per la regione l'oggettiva impossibilità di garantire le funzioni essenziali cui è obbligatoriamente deputata e di realizzare gli interventi programmati indispensabili, sottraendo agli obiettivi programmatici di impegni e pagamenti relativi all'anno finanziario 2012, risorse superiori al 10 per cento dei rispettivi tetti programmatici, attestati per il rispetto del patto di stabilità interno;

c. che è necessario promuovere la questione di legittimità costituzionale ex art. 127, comma 2, Costituzione in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 - che prevedono il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, pari a 355.550.240,84, direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania - in quanto si ravvisano le seguenti problematicità che incidono sulla legittimità costituzionale:

- per violazione degli articoli 114, 117, 118 e 41 della Costituzione per violazione delle competenze in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti, nonché per violazione dell'autonomia negoziale della Regione Campania, obbligata alla conclusione del contratto di acquisto del termovalorizzatore;
- per violazione dell'art. 119 della Costituzione, per violazione dell'autonomia finanziaria della Regione che viene obbligata a sopportare gli oneri dell'acquisto forzoso mediante l'utilizzo di fondi FAS di spettanza regionale, già destinati a spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali, nonché per far fronte ad indifferibili emergenze in materia di edilizia sanitaria;
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, come convertito con legge n. 26 del 2010 e dell'art. 61, comma 3, del D.L. n. 5 del 2012 per l'illegittima mancata valutazione della possibilità di trasferimento a soggetti diversi dalla Regione;
- per violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.);

d. che alla stregua dell'istruttoria effettuata dal settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, sussistono i presupposti giuridici per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59";

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59";

b. di dover confermare per la tutela degli interesse dell'Ente, in conformità a quanto già previsto nella citata delibera n. 241 del 21 maggio 2012, il medesimo collegio difensivo di cui ai giudizi proposti avverso il DPCM 16.2.2012, dando ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, all'Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura nonchè al prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto ed all'Avv. Gaetano Paolino del Libero Foro;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59;
2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, all' Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura, al prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto ed all'avv. Gaetano Paolino del Libero Foro, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;
3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C